



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1115 del 20/12/2023

OGGETTO: Contratti fra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e Strutture private accreditate per prestazioni di patologia clinica. Proseguimento attività al 29 febbraio 2024 e definizione budget

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MARIA BARTOLOZZI

DIRETTORE UOC Privato Accreditato, Trasporti Sanitari e Riabilitazione: MARIA BARTOLOZZI (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: Giacomo Corsini (firmato digitalmente)
PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA GUERRINI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: Contratti fra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e Strutture private accreditate per prestazioni di patologia clinica. Proseguimento attività al 29 febbraio 2024 e definizione budget

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Dirigente UOC Privato accreditato, trasporti sanitari e riabilitazione, giusta la deliberazione n. 1074 del 10/11/2022, e di cui è di seguito trascritto integralmente il testo:

Dott.ssa Maria Bartolozzi (proposta sottoscritta digitalmente)

VISTA la legge regionale 24 febbraio 2005 n.40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n.84 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005);

VISTO il vigente Statuto e il Regolamento di organizzazione adottato con delibera n. 832 del 16 ottobre 2020;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 8-bis rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”;
- la legge regionale 5 agosto 2009 n.51 e successive modifiche ed integrazione, che disciplina l'accreditamento istituzionale;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016 n. 79/R es .m.i. , che costituisce regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

PREMESSO:

Che l'art. 8 bis comma 1 del D.lgs n. 502/92 e s.m.i. prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater , nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinques;

Che ai sensi dell'art. 76 comma 1 della L.R.T. 40/2005 e s.m.i. le aziende sanitarie locali individuano, attraverso i criteri determinati dagli strumenti regionali di programmazione sanitaria, le istituzioni sanitarie che esercitano ruoli di integrazione delle strutture pubbliche al fine di concorrere all'erogazione delle prestazioni necessarie al conseguimento dei livelli di assistenza definiti dalla programmazione regionale;

Che nel susseguirsi dei piani sanitari regioni le istituzioni private accreditate sono state ammesse ad operare nel servizio sanitario nazionale, a carico delle risorse regionali disponibili, previa contrattazione con l'Azienda sanitaria locale, contrattazione ispirata a principi di qualità, livello di servizio, efficienza , produttività e competitività;

RICHIAMATA la L. R.T. 51/2009 che, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421) e nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) disciplina, tra l'altro, i requisiti e le procedure necessarie per l'esercizio, da parte delle strutture pubbliche e private, delle attività sanitarie anche in riferimento alle prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e radiologiche nonché di laboratorio;

RICORDATO che la richiamata disciplina intende fornire gli strumenti per garantire la sicurezza delle attività sanitarie erogate nelle strutture pubbliche e private e per promuovere la qualità delle strutture sanitarie e dei processi di cura, assicurando la trasparenza e la pubblicità delle informazioni e idonee forme di controllo sociale;

RICHIAMATA la Risoluzione del Consiglio regionale n. 184 del 15 giugno 2022, che “prevede di Perseguire una sempre maggiore equità e continuità nell’assistenza per tutti i cittadini attraverso reti integrate di servizi e professionisti, proseguendo il percorso di integrazione e sinergia tra settore pubblico e privato accreditato, in un’ottica di copertura non competitiva della domanda e sinergica rispetto all’offerta programmata”;

VISTA la DGRT 1339 del 28.11.2022 che ridetermina i tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture sanitarie private accreditate;

APPURATO che tale DGRT 1339/2022 stabilisce che “le convenzioni delle Aziende USL con i privati accreditati vengano stipulate a seguito di un avviso pubblico redatto sulla base di linee di indirizzo emanate dalla Regione che definiscono i criteri oggettivi di selezione che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare a livello di Area Vasta, così come previsto dall’art. 8 quinques bis del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. modificato dalla Legge 5 agosto 2022, n. 118”;

VERIFICATO che, in ultimo con DGRT 1150/2023, le manifestazioni di interesse effettuate sulla base dei nuovi criteri definiti dalla Regione Toscana, potranno essere esperiti solo dopo il 31 marzo 2024;

RICORDATO che in virtù della deliberazione n. 462/2023 pervengono a scadenza al 31/12/2023 vari accordi contrattuali relativi alle prestazioni di patologia clinica (quindi rientranti nelle previsioni di cui alla DGRT 1339/2022 in quanto prestazione di specialistica) come da allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale el presente provvedimento;

RICORDATO PERALTRO che l’art. 29 del D.L. 73/2021 prevede:

“Per favorire il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, attivati mediante l’approvazione dei piani previsti dall’articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di adeguare gli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate, per gli anni 2021 e 2022 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere, alle strutture che si adeguano progressivamente ai predetti standard entro e non oltre il 31 dicembre 2022, secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell’importo di cui al comma 2”;

DATO ATTO che si renderà necessario procedere all’applicazione del richiamato D.L. 73/2021, dando termine ai rapporti convenzionali di che trattasi;

RITENUTO PRIORITARIO che la chiusura dei rapporti contrattuali di che trattasi debba avvenire creando il minor disagio possibile al bacino di utenza di riferimento;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario, nel confermare la cessazione di detti rapporti, di stabilirne il temporaneo proseguimento solo fino al 29 febbraio 2024, per consentire l'adeguata informazione all'utenza, l'ordinata cessazione delle attività a carico del SSR e l'esecuzione degli esami in corsi o già prenotati;

RITENUTO pertanto definire l'assegnazione del budget solo per I bimestre 2024 come da allegato A del presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

1

PRECISATO CHE:

- i tetti di spesa stabiliti costituiscono l'importo massimo riconoscibile alle Strutture convenzionate da parte dell'Azienda USL e il superamento dei budget comporta la mancata liquidazione dell'importo eccedente ed eventuale richiesta di nota di credito;

- i tetti di spesa per le prestazioni ambulatoriali relative alla disciplina di che trattasi sono da indicarsi al lordo del ticket e dello sconto e senza distinzione in base alla residenza del paziente;

- che le prestazioni sono fatturate ai valori lordi di produzione secondo il nuovo tariffario in vigore dall'1.1.2024, fatto salvo per le prestazioni prenotate entro il 31.12.2023 e per le quali è prevista l'applicazione del vecchio tariffario ma con l'applicazione di uno sconto del 20%;

ATTESO che dai rapporti contrattuali in parola deriva per il primo bimestre 2024 l'importo presunto massimo di € 43.036,67 che sarà imputato sul c/e 31020324 "prestazioni specialistiche da privato accreditato " del bilancio preventivo economico per il 2024, in corso di formazione, ove sarà prevista la necessaria disponibilità, non rappresentando maggiore spesa rispetto all'anno precedente;

FATTO PRESENTE che presso la Struttura proponente è conservato agli atti d'ufficio a cura del responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento relativo al presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha dichiarato che l'atto che si propone di adottare è legittimo nella forma e nella sostanza;

DATO ATTO che proponente dell'atto nonché responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Maria Bartolozzi che, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara l'assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

per quanto espresso nella parte narrativa de presente atto e che qui si intende integralmente richiamato

1. di proseguire, per le motivazioni indicate in narrativa, dal 1° gennaio 2024 al 29 febbraio 2024 i contratti di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definendo contestualmente i relativi tetti di spesa per tale bimestre;
2. Di specificare che dai rapporti contrattuali suddetti deriva complessivamente per il I bimestre 2024 l'importo presunto massimo di € 43.036,67 che sarà imputato sul c/e 31021724 "Assistenza specialistica da privato accreditato " del bilancio preventivo economico per il 2024 in corso di formazione e che presenterà la necessaria disponibilità non prevedendo il presente atto alcun aumento di spesa rispetto all'anno precedente;

3. di confermare quali responsabili esterni del trattamento dati le strutture accreditate oggetto del presente provvedimento nella persona dei rispettivi rappresentanti legali, confermando gli atti giuridici già sottoscritti ;
4. di stabilire la chiusura di dette attività in rapporto convenzionale e a carico del SSR con decorrenza 01/03/2024;
5. di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare copia del presente atto all'Albo *on line* dell'Azienda;
6. di trasmetterne copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2 della legge regionale n. 40/2005 al Collegio Sindacale
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per dare continuità all'attività riabilitativa e consentire la normale erogazione delle prestazioni oggetto dei contratti.

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Maria Letizia Casani)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 21/12/2023 al giorno 05/01/2024.
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia